DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/27 DELLA COMMISSIONE

del 7 gennaio 2021

relativa alla richiesta di registrazione di un'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Iniziativa della società civile per il divieto delle pratiche di sorveglianza biometrica di massa»

[notificata con il numero C(2021) 32]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei ([1]), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1) Il 15 ottobre 2020 è stata presentata alla Commissione la richiesta di registrare un'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Iniziativa della società civile per il divieto delle pratiche di sorveglianza biometrica di massa». L'11 novembre 2020 la Commissione ha informato il gruppo di organizzatori degli esiti della sua valutazione preliminare ([2]), ossia di non poter registrare integralmente l'iniziativa in quanto alcune delle misure proposte non rispettano la condizione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2019/788. Alla Commissione era stato chiesto di adottare una sua raccomandazione, avviare procedure di infrazione e condurre ricerche esaustive, mentre detto regolamento prevede che le si possa chiedere soltanto di presentare proposte di atti giuridici dell'Unione.

(2) Il 7 dicembre 2020 è stata quindi presentata alla Commissione una versione modificata dell'iniziativa.

(3) Gli obiettivi dell'iniziativa modificata sono espressi come segue: «Esortiamo la Commissione europea a disciplinare rigorosamente l'uso delle tecnologie biometriche onde evitare interferenze indebite con i diritti fondamentali. In particolare chiediamo alla Commissione di vietare, nel diritto e nella pratica, gli usi indiscriminati o tendenziosi della biometria che possono sconfinare in attività di sorveglianza di massa illecita. Simili sistemi intrusivi non devono essere sviluppati, messi in funzione (nemmeno a titolo sperimentale) o usati da soggetti pubblici o privati in quanto possono interferire senza che sia necessario o in misura sproporzionata con i diritti fondamentali delle persone. È assodato che l'esercizio della sorveglianza biometrica di massa negli Stati membri e da parte delle agenzie dell'Unione sia causa di violazioni delle norme UE di protezione dei dati e limiti indebitamente i diritti delle persone,

[1]) GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55.
([2]) C(2020) 7869.